

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, N. 52

Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza

*IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato*

*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga*

la seguente legge:

Art. 1 (Istituzione e finalità)

1.____Sono istituite, in provincia di Cosenza, lungo il corso del fiume Crati verso la sua foce nel Mar Jonio, le seguenti riserve naturali, in concessione al Consorzio di Bonifica di Sibari e della Media Valle del Crati:

- a) una riserva naturale presso il bacino di Tarsia;
- b) una riserva naturale presso la foce del fiume Crati.

2.____Le finalità delle riserve sono:

- a) la conservazione delle caratteristiche ambientali naturali e paesaggistiche del territorio e del suo complesso equilibrio ecologico;
- b) l'ammissione della collettività al godimento dei beni conservativi per fini culturali, scientifici, educativi e ricreativi;
- c) la promozione di tutte le iniziative necessarie a realizzare le finalità precedenti, cercando, altresì, di creare nelle suddette riserve naturali una vera e propria oasi di birdwatching

Art. 2 (Confini della riserva naturale Tarsia)

1.____I confini della riserva naturale "Tarsia" comprendono il bacino artificiale di Tarsia e i territori delle rive, fino alla quota altimetrica di 150 metri.

2.____È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale come per allegata planimetria ed ulteriore fascia di rispetto a quest'ultima a protezione parziale per una profondità di 1500 metri con divieto di caccia.

Art. 3 (Confini della riserva naturale Foce del Crati)

1.____I confini della riserva naturale "Foce del Crati" comprendono le aree, per come da allegata planimetria, ricadenti nei Comuni di Cassano Jonio e Corigliano Calabro.

2.____È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale nelle aree delimitate nella planimetria di cui al comma I ed un'ulteriore fascia di rispetto a protezione parziale per una profondità di 2000 metri, con divieto di caccia.

*Art. 4
(Piani d'intervento territoriale)*

1.____I piani d'intervento territoriale del le riserve naturali "Tarsia" e "Foce del Crati" dovranno prevedere:

- a) la zonizzazione della riserva in:
 - 1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità
 - 2) zona di riserva orientale, nella quale è possibile attuare misure di riqualificazione ambientale;
 - 3) zona di fruizione, nella quale potranno essere realizzate tutte quelle strutture idonee a raccogliere i visitatori, le scolaresche, gli studiosi, ecc.
- b) le opere di salvaguardia della riserva;
- c) la possibilità di introdurre specie autoctone sia in relazione alla flora che alla fauna;
- d) la possibilità di sperimentare pra riche di agricoltura biologica e selvicolturale;
- e) l'organizzazione della sorveglianza
- f) la programmazione del calendario delle visite;
- g) la compilazione di depliant e di altro materiale conoscitivo relativo alla riserva;
- h) il piano annuale e poliennale degli interventi finanziari relativamente alla gestione ordinaria e alla predisposizione di progetti straordinari finalizzati al potenziamento e sviluppo della riserva;
- i) la formulazione di un regolamento per i visitatori.

*Art. 5
(Norme di salvaguardia)*

1.____Fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi nazionali e regionali, all'interno del perimetro delle riserve di cui all'art. 1, a partire dalla data di approvazione della presente legge si applicano le norme di salvaguardia di cui al comma II.

2.____Non sono consentite:

- a) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in genere;
- b) l'insediamento di attività produttive di qualsiasi carattere e l'ampliamento di quelli esistenti;
- c) il mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale, anche nella zona di protezione della riserva;
- d) interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche operate dal Consorzio di Bonifica Valle Crati-Sibari;
- e) l'insediamento di campeggi liberi e organizzati, di insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo, questo anche nell'area di rispetto;
- f) l'asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella fungina;
- g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano d'intervento territoriale;
- h) le attività venatorie ed ittiche;
- i) la circolazione con veicoli a motore tranne nell'area di rispetto per i residenti che ne facciano richiesta;
- l) la raccolta delle chioccioline;
- m) l'accesso e il transito all'interno della riserva naturale;
- n) accendere fuochi all'aperto;
- o) l'abbandono dei rifiuti;
- p) provocare suoni, rumori, schiamazzi esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che

possano risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;
q) la navigazione con qualsiasi tipo di natante esclusi quelli del Consorzio di Bonifica Valle del Crati-Sibari;
r) l'apertura di cave e miniere;
s) il pascolo;
t) l'introduzione di cani;
u) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;
v) il taglio di alberi ed arbusti;
z) la caccia fotografica col capanno e le riprese cinematografiche a scopo di lucro o non autorizzate.

*Art. 6
(Sanzioni)*

- 1.____Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'art. 5 sarà punito con ammenda il cui importo sarà rapportato alla gravità della violazione.
- 2.____In particolare saranno puniti con ammende comprese tra L. 30.000 e lire 100.000 coloro che contravverranno alle proibizioni di cui alle lettere e), f), i l), m), n), o), p), t) e z) dell'art. 5 e con ammende da L. 100.000 a 1 milione negli altri casi.
- 3.____I proventi delle sanzioni saranno utilizzati per la realizzazione di opere necessarie alla valorizzazione della riserva.

*Art. 7
(Gestione delle riserve)*

1.____La gestione delle riserve è attribuita al Consorzio di Bonifica di Sibari e della Media Valle del Crati il quale, nell'elaborazione ed attuazione del piano d'intervento, può avvalersi della collaborazione di Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e prevista della necessaria competenza e specializzazione.

*Art. 8
(Norma finanziaria)*

1.____All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1990 in L.20 milioni, si farà fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dello art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

Rosario Olivo